

ALLEGATO B

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (I.A.A.) – REGISTRAZIONE DI CENTRI SPECIALIZZATI, STRUTTURE NON SPECIALIZZATE OSPITANTI I.A.A., FIGURE PROFESSIONALI E OPERATORI

I centri specializzati, le strutture non specializzate, le figure professionali e gli operatori che erogano I.A.A. devono essere registrati presso le AA.SS.LL. di riferimento per ogni sede operativa, inseriti nell'elenco regionale e sottoposti a controlli circa il rispetto dei requisiti previsti.

La Regione provvede a trasmettere l'elenco regionale al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA per l'aggiornamento degli elenchi nazionali degli operatori abilitati, dei centri specializzati, delle strutture che erogano TAA ed EAA e dei progetti di TAA ed EAA.

Per tutte le definizioni relative a tipologie di strutture, di interventi e di profili professionali, si rimanda all'Accordo Stato Regioni del 25/03/2015 (Rep. Atti n. 60/CSR) e successive Linee Guida Nazionali, D.G.R.C. n. 82 del 21.02.2017, pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 23/02/2017.

A. PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE

A1. Registrazione dei Centri specializzati e delle strutture non specializzate che erogano IAA

Tutti i centri specializzati e le strutture non specializzate che erogano IAA devono essere in regola con le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, etc.).

Ai sensi della DGRC 318 del 21/05/2015 e s.m.i. pubblicata sul BURC n. 34 del 01/06/2015 la registrazione avviene presentando una "Comunicazione" al SUAP competente per territorio.

I Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL hanno la responsabilità di registrare i Centri specializzati e le Strutture non specializzate nel sistema informatico GISA.

Le strutture che erogano IAA hanno l'obbligo di verificare che le figure professionali e gli operatori coinvolti nei propri interventi siano presenti nell'elenco regionale pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania.

Fino al 25/03/2019, possono essere coinvolti operatori e figure professionali non ancora presenti in elenco ma comunque in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida Nazionali.

A2. Registrazione delle figure professionali e operatori

Le figure professionali e gli operatori che si sono formati sul territorio della Regione Campania e che intendono effettuare IAA, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità, rilasciato dai centri di formazione riconosciuti dalla Regione stessa, per il profilo specifico richiesto per l'attività svolta, così come disciplinato al Capitolo 4 delle Linee Guida Nazionali per gli IAA allegate all'Accordo Stato Regioni del 25/03/2015.

La Regione provvede a formare l'elenco regionale degli operatori IAA attingendo dai dati delle Agenzie di Formazione e dagli Enti Pubblici, insistenti sul territorio regionale, che erogano formazione in materia di IAA.

Gli operatori che si sono formati in altre Regioni possono chiedere alla UOD "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria" l'inserimento nell'elenco regionale. La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria (documento di riconoscimento e copia degli attestati), va inoltrata esclusivamente mediante PEC all'indirizzo dg04.uod02@pec.regione.campania.it.

B. REQUISITI DEI CENTRI SPECIALIZZATI IN TAA E EAA

B.1 Requisiti strutturali

I Centri specializzati devono prevedere almeno:

1. accessi differenziati per i pazienti/utenti e per gli animali;
2. area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici;
3. area/e per l'erogazione degli Interventi;
4. locali e servizi igienici per gli operatori;

5. locale o area per familiari e accompagnatori;
6. aree di riposo e di igiene per gli animali;
7. locale ad uso infermeria veterinaria;
8. eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata.

L'area/e per l'erogazione degli Interventi deve essere:

- di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenza con eventuali altre attività svolte;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'équipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.

Sono appropriate, ma non obbligatorie, pareti a specchio unidirezionale per l'osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le opportunità formative.

I ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali, nei Centri con animali residenziali, devono essere:

- adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo agli animali;
- sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti;
- provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensione degli animali presenti, tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità d'isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali;
- provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati.

B.2 Requisiti gestionali

Chiunque intenda attivare un Centro specializzato di TAA/EAA deve stabilire procedure operative e di emergenza, compiti e responsabilità di ciascun addetto. Nei Centri devono essere almeno individuate le seguenti figure:

1. rappresentante legale;
2. in caso di TAA, Direttore Sanitario; tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
3. in caso di EAA, Responsabile del Centro; tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
4. figure professionali, sanitarie e non, e operatori formati in numero adeguato in relazione ai progetti.

Nei centri in cui sono presenti animali residenziali, in considerazione della presenza permanente degli stessi, devono essere individuate, inoltre, le seguenti figure:

5. Direttore Sanitario, veterinario, che può coincidere con il medico veterinario esperto in IAA;
6. responsabile del benessere animale, che può coincidere con il medico veterinario esperto in IAA;
7. operatori adeguatamente formati per accudire gli animali in numero sufficiente in relazione al numero degli ospiti.

Lo stesso soggetto può rappresentare può assumere più di un ruolo, purché sia in possesso dei relativi titoli e competenze.

C. REQUISITI DELLE STRUTTURE NON SPECIALIZZATE CHE EROGANO TAA E EAA

Per strutture non specializzate si intendono: il domicilio dell'utente, strutture di tipo sanitario (ospedali, poliambulatori, studi professionali, etc.), sociale e socio-sanitario residenziale e diurno (case di riposo, istituti di accoglienza per minori, case famiglie, istituti di pena, etc.) educativo (istituti scolastici, centri educativi, etc.), ricreativo (maneggi, etc.), aziende agricole, etc.

I criteri stabiliti nelle Linee guida per questo tipo di strutture sono i seguenti:

- nelle strutture non specializzate senza animali residenziali particolare attenzione deve essere data alle procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti nonché la tutela della salute e del benessere degli animali impiegati.
- nelle strutture non specializzate con animali residenziali devono essere presenti ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità degli animali e soddisfare i requisiti gestionali indicati per i Centri specializzati con animali residenziali.

D. ADEMPIMENTI DEI RESPONSABILI DI PROGETTO DI TAA/EAA E DEI CENTRI E STRUTTURE ISCRITTE NELL'ELENCO REGIONALE

La progettazione degli interventi di TAA/EAA deve seguire le modalità operative indicate al capitolo 7 delle Linee guida nazionali per gli IAA.

L'impiego e la scelta degli animali devono essere effettuati in osservanza delle indicazioni contenute nel capitolo 8 delle citate Linee guida.